

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZ. II CIVILE**

in composizione monocratica nella persona del pres. dott. M. Buscema, all'udienza del 18 giugno 2019, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al nr. OMISSIS del RGACC 2016

TRA

CORRENTISTA

PARTE ATTRICE

E

BANCA

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: azione di accertamento negativo

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

CORRENTISTA, intestatario del c/c bancario nr. OMISSIS acceso in data 16/1/2008 presso la Banca, ha introdotto l'odierna azione per ottenere la ripetizione delle somme indebitamente versate all'istituto convenuto, denunciando l'applicazione di interessi anatocistici, la violazione della normativa sull'usura, nonché la violazione dell'art. 1284 c.c. e l'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto, per poi concludere per la declaratoria di nullità e l'inefficacia delle pretese della banca e di ogni altra pattuizione *contra legem*, con la condanna a rettificare il saldo del conto corrente e ad attenersi per il prosieguo del rapporto ai legittimi criteri di calcolo.

2 - La banca convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito in rito l'inammissibilità della domanda sotto diversi profili e, nel merito, per il rigetto delle pretese avversarie, siccome infondate.

3 - In primo luogo va acclarata la proponibilità e ammissibilità della domanda che, per come è stata formulata, ha natura e caratteristiche di un'azione di accertamento negativo che legittima il cliente a proporla anche nel corso di rapporto bancario, essendo l'interesse (processuale) sotteso ad ottenere una maggiore disponibilità sul conto corrente a fronte dell'accertata illegittimità dei criteri in virtù dei quali la banca ha operato sul conto (Cass. n. 798/2013; Cass. n. 5919/2016; App. Lecce 13.11.2015; App. Milano 20.7.2017), rimanendo invece preclusa, fintanto che il rapporto è in essere, la domanda di ripetizione dell'indebitato.

Dunque, il cliente ha legittimazione ed interesse a far accertare, durante il rapporto di conto corrente, se vi siano clausole contrattuali applicate dalla banca che possano ritenersi nulle e, come tali, inefficaci, così da poter ricalcolare il dare/avere a seguito della rideterminazione del saldo depurato dagli addebiti nulli.

4 - Passando a scrutinare il merito delle doglianze, è principio assodato in giurisprudenza che incomba sull'attore la prova non solo dell'avvenuto pagamento di somme nel rapporto con la banca, ma anche della *"inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che"*

Sentenza, Tribunale di Velletri, Giudice Marcello Buscema, n. 1171 del 18 giugno 2019

si assume non dovuta" (mancanza di causa debendi) ovvero del successivo venir meno di questa (Cass., 14 maggio 2012, n. 7501).

Il principio peraltro non è soggetto ad alcun contemperamento, in quanto *"L'onere probatorio gravante, a norma dell'art 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né 'inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrarlo, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (fattispecie relativa all'azione avviata da alcuni correntisti nei confronti di una banca, con la quale si contestava il saldo negativo del conto corrente sotto il profilo, tra l'altro, dell'anatocismo e dell'usurarietà dei tassi di interesse applicati)"* (Cass. Civ. 7 maggio 2015, n. 9201).

E' la banca convenuta ad essere, viceversa, la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo (Cass. n. 14695/12; n. 22862/10; n. 12108/10; n. 19762/08).

Dunque, il correntista che agisca in giudizio per l'accertamento negativo del credito risultante a favore della banca, al pari di chi richiede la ripetizione delle somme indebitamente versate (azioni che hanno in comune lo stesso nucleo logico-giuridico) alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari ovvero per contestare il superamento dei tassi soglia e la distorta applicazione della commissione di massimo scoperto, deve allegare e provare, in modo specifico, le contestazioni sollevate; allegare e provare le singole poste ritenute indebite e produrre gli estratti conto che hanno caratterizzato il rapporto di conto corrente intrattenuto con l'istituto di credito, nella loro interezza; allegare e produrre i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia effettuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Trib. Roma, 26 febbraio 2013, n. 4233; Trib. Ferrara, 30 ottobre 2015, n. 927).

Le contestazioni, in buona sostanza, devono vertere su specifiche poste passive del conto corrente, individuando quali siano i periodi e quali gli importi rispetto ai quali vi sia stata l'applicazione di interessi anatocistici e/o usurari, tali da aver determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti e ciò va fatto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, atteso che solo la produzione della intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici.

4 - Tanto premesso e considerato, i contenuti della citazione proposta da CORRENTISTA difettano dei requisiti di specificità e concretezza anzidetti, in quanto il libello contiene un'ampia esposizione in diritto sul fenomeno dell'usura, sull'anatocismo, sulla commissione di massimo scoperto e sugli altri costi del rapporto bancario quali espressione del TAEG cui raffrontare il tasso soglia (da pagina 3 a pag. 19), per poi affrontare tali problematiche rispetto al rapporto bancario dell'attore in appena quattro righe finali di pagina 19, dove si legge *"nel caso che ci occupa, come precisamente indicato nella relazione tecnica di parte, la banca ha violato, sin dall'origine, la normativa antiusura, superando spesso il tasso soglia previsto nel trimestre di riferimento"*.

Tale tecnica espositiva, oltremodo, si pone in aperta violazione di quanto stabilisce l'art. 163, comma 3 n. 3 e (soprattutto) 4 cpc, dal momento che l'atto giudiziale deve essere autosufficiente e contenere nella sua interezza gli elementi strutturali richiesti dalla norma su richiamata, tra i quali, per quanto qui interessa, la determinazione dell'oggetto della domanda,

Sentenza, Tribunale di Velletri, Giudice Marcello Buscema, n. 1171 del 18 giugno 2019

ma soprattutto l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda spiegata rispetto al caso sottoposto al vaglio del Giudice.

Il mero richiamo ad un documento esterno alla citazione, quale è la perizia di parte, non soddisfa i requisiti di validità della citazione, giacché l'atto giudiziale non può contenere un rinvio per relationem a documenti esterni la cui funzione suppletiva sarebbe quella di esplicitare il contenuto della citazione stessa.

Il rinvio a documentazione esterna all'atto, di contro, assolve la funzione di specificare tecnicamente quanto già contiene il libello della citazione, così da validare la fondatezza delle circostanze di fatto e dei motivi di diritto in esso contenuti, ma non certo quello di sostituirsi interamente ai suoi contenuti.

In disparte tale rilievo, la stessa perizia econometrica alla quale la parte attrice affida i motivi delle sue censure è obiettivamente generica e carente, laddove esordisce che il suo committente ha reso disponibile solo gli estratti conto scalari trimestrali, privi della documentazione contrattuale, per poi concentrare la disamina a poche battute, dal seguente tenore: "ritenuta l'applicabilità al caso di specie della richiamata disciplina anti-usura, le capitalizzazioni considerate "oltre soglia ammontano per il rapporto di c/c nr. OMISSIS ad euro 6.869,57 a questo importo è da applicare un Tasso di Rivalutazione della moneta al 30/09/2015 pari ad euro 157,41 ed un interesse legale sulla rivalutazione al 30/09/2015 pari ad euro 318,43 per un totale complessivo di euro 7.372,41".

Per poi soggiungere, in finale, "... stante a quanto riferito dal cliente ..." riguardo alla mancata sottoscrizione di clausole contrattuali specifiche, un ulteriore importo a credito di € 117,15 per il ricalcolo a tassi legali.

Alla luce di tali evidenze, l'onere probatorio a carico dell'attore non può ritenersi assolto, né è possibile supplire alla carenza istruttoria della parte con l'esperimento di una CTU esplorativa, avendo la consulenza tecnica d'ufficio non finalità istruttoria in senso proprio, ma la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti (Cassazione civile sez. III, 24.05.2013, n. 12990; Cassazione civile sez. III, 12.02.2008, n. 3374).

5 - Conclusivamente, la domanda di accertamento negativo proposta dalla società attrice va respinta per quanto detto in motivazione con spese processuali, valutato l'esito del giudizio, da porsi interamente a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al nr. OMISSIS di R.G., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:

- 1) Rigetta la domanda proposta da CORRENTISTA;
- 2) Condanna l'attore a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in € 4.000 oltre iva e cpa, oltre al rimborso delle spese generali di lite.

Così deciso in Velletri, il 18 giugno 2019

Il Giudice
Dott. Marcello Buscema

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*